

# LE RECENTI RIFORME DELLA GIUSTIZIA CIVILE ITALIANA TRA ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE, ACCELERAZIONE ED EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA

LEO PICCININNI

Ricercatore nell'Università degli Studi Roma Tre

*La legge 8 giugno 2009, n. 69 ha modificato la disciplina del processo civile in Italia, nella prospettiva di garantire alle parti in lite una tutela giurisdizionale dei diritti più celere ed efficiente. Nella presente relazione si esamineranno le principali misure adottate in tal senso dal legislatore, per tentare di verificarne l'effettiva congruità rispetto agli scopi.*

## I. Premessa

Il diritto processuale civile italiano, nel corso degli ultimi anni, è stato oggetto di costante attenzione da parte del legislatore, che evidentemente recepisce e condivide una diffusa insoddisfazione per quanto attiene al complessivo andamento della giustizia.

Il codice di procedura civile e la normativa processuale speciale sono stati in più occasioni modificati, attraverso un'opera di progressiva novellazione<sup>1</sup> tendente a introdurre, modificare o sistemare singoli istituti, nello sforzo di offrire una più efficiente tutela giurisdizionale dei diritti.

Il problema avvertito come principale a tal riguardo è apparso connesso al tema della durata del processo, che secondo l'art. 111 Cost. e l'art. 6 CEDU dovrebbe essere "ragionevole". Non sembra casuale che, nel nuovo millennio, le istanze di riforma del diritto processuale civile siano state costantemente dispiegate nel segno dell'accelerazione e della semplificazione del processo, quali veicoli verso la deflazione del contenzioso, obiettivi molto valorizzati in sede di politica legislativa anche perché ragionevolmente spendibili senza timore di resistenze, rispondendo ad una patologia indiscutibile dell'ordinamento italiano.

---

<sup>1</sup> Un largo uso della tecnica legislativa della novellazione implica notoriamente significativi inconvenienti, che ostacolano fortemente la certezza del diritto. Non può non notarsi infatti che, a fronte di interventi di riforma ravvicinati e poco coordinati tra loro, la complessiva impronta sistematica dell'impianto normativo si offusca; risulta inoltre impedito il consolidamento degli indirizzi della giurisprudenza; si complica infine con esiti quasi enigmatici l'interpretazione del diritto transitorio, soprattutto in un ordinamento nel quale i processi durano tanto e gli operatori della giustizia assistono alla disorganica sovrapposizione e successione delle regole che sono chiamati ad applicare anche nel corso della medesima vicenda contenziosa.

La tendenza del legislatore a fondare i canoni del giusto processo sul tema della ragionevole durata ha del resto più volte trovato sponda nella recente giurisprudenza della Corte di cassazione, con pronunce che talora hanno destato critiche serrate, non certo perché la brevità del processo non corrisponda in sé a un valore, bensì per il dissenso suscitato dalla preferenza spesso acriticamente mostrata dalla Suprema Corte per la celerità della tutela nel confronto con gli altri principi di rango costituzionale del pari fondanti un processo giusto<sup>2</sup>.

In simile contesto ben si inserisce la più recente novella del codice di procedura civile, frutto della l. 18 giugno 2009, n. 69<sup>3</sup>, con la quale peraltro il legislatore ha inteso appuntare il proprio intervento cercando soluzioni su un piano di mera tecnica processuale, trascurando largamente i profili di inefficienza strutturali e materiali della giustizia italiana (dall'insufficienza di organico, comune ai soggetti giudicanti ed al personale ausiliario, alla scarsità di fondi per l'ordinaria

---

<sup>2</sup> La proverbiale lunghezza dei processi italiani in materia civile è stata talmente stigmatizzata in giurisprudenza da aver indotto in molte occasioni la Corte di cassazione, in nome della ragionevole durata del processo, a rileggere le norme positive anche al prezzo di eccessive forzature del loro tenore letterale e, soprattutto, con sacrificio di altri criteri fondamentali del “giusto processo” garantito dalla Costituzione, non certo deteriori (tra tutti, il diritto di azione e di difesa ed il principio del contraddittorio). La valorizzazione estrema del canone della durata ragionevole del processo ha indotto perfino autorevole dottrina a definirlo come un “incubo”: G. VERDE, *Il processo sotto l'incubo della ragionevole durata*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 505 ss. In tema, cfr. anche M. BOVE, *Il principio della ragionevole durata del processo come canone interpretativo delle norme processuali nella giurisprudenza della Corte di cassazione*, Napoli, 2010; R. CAPONI – D. DALFINO – A. PROTO PISANI – G. SCARSELLI, *In difesa delle norme processuali*, in *Foro it.*, 2010, I, p. 1794 ss.

<sup>3</sup> In ordine alle riforme intervenute con la l. 18 giugno 2009, n. 69, si vedano in generale F. AULETTA, *Le disposizioni transitorie per il processo civile nella legge n. 69/2009*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, p. 123 ss.; G. BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (Un primo commento della l. 18 giugno 2009, n. 69)*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, p. 749 ss.; ID., *La delega per la riduzione e semplificazione dei riti*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 351 ss.; G. BALENA – R. CAPONI – A. CHIZZINI – S. MENCHINI (a cura di), *La riforma della giustizia civile. Commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 60/2009*, Torino, 2009; B. CAPPONI, *Il processo civile e il regime transitorio della legge n. 69 del 18 giugno 2009*, in *Corriere giur.*, 2009, p. 1179 ss.; C. CONSOLO, *Una buona “novella” al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corriere giur.*, 2009, p. 737 ss.; ID., *La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura*, in *Corriere giur.*, 2009, p. 877 ss.; L.P. COMOGLIO, *Ideologie consolidate e riforme contingenti del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 521 ss.; G. COSTANTINO, *La disciplina transitoria e l'abolizione dei riti nella l. n. 69/09*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1241 ss.; D. DALFINO, *Disciplina transitoria e abrogazione di riti*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 346 ss.; M. DE CRISTOFARO, *Case management e riforma del processo civile*, tra effettività della giurisdizione e diritto costituzionale al giusto processo, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 282 ss.; C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, *Come cambia il processo civile*, Torino, 2009; A. PROTO PISANI, *La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura)*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 221 ss.; ID., *Appunti sull'ultima riforma*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, p. 107 ss.; C. PUNZI, *Le riforme del processo civile e degli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1197 ss.; ID., *Ancora riforme del processo civile (a proposito del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193)*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 339 ss.; G.F. RICCI, *La riforma del processo civile*, Torino, 2009; B. SASSANI, *A.D. 2009: ennesima riforma al salvataggio del rito civile. Quadro sommario delle novità riguardanti il processo di cognizione*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 2009.

gestione degli uffici giudiziari, alle difficoltà di introduzione di metodi telematici di amministrazione della giustizia) legati alla carenza, o comunque all'inadeguata allocazione ed organizzazione delle risorse umane ed economiche impegnate nel sistema di tutela giurisdizionale.

Tanto premesso, comunque, la riforma della giustizia civile italiana intrapresa nel 2009 (e successivamente calibrata mediante alcune ulteriori modifiche settoriali oggetto di apposita delega legislativa, ancorché non direttamente incidenti sul testo del codice) reca diversi spunti meritevoli di considerazione.

Ai fini di una mera ricognizione introduttiva, si vuol subito suggerire che i vari interventi legislativi qui in esame tendono al comune e generico obiettivo della deflazione attraverso forme e mezzi differenti.

In quello che appare un ordine di crescente efficacia, più specificamente, sembrano rilevarsi nell'ambito delle recenti riforme processuali misure che tendono tecnicamente alla semplificazione ed all'accelerazione dei singoli processi, pretendendo di incidere immediatamente sulla loro durata; misure rivolte alla semplificazione ed al miglior funzionamento del sistema processuale interno, complessivamente inteso, con l'auspicio di positive ripercussioni in tema di celerità della tutela nelle singole vicende controverse; misure infine che inclinano verso lo scopo della deflazione assicurando l'effettività e la concretezza della tutela giurisdizionale e la maggior efficienza del processo in favore della parte che ha ragione, garantendo un miglior andamento della giustizia attraverso strumenti che, semmai, solo mediamente ed in una più ampia prospettiva ordinamentale, offrono riscontri positivi anche di natura temporale.

In quest'ultimo ambito si collocano ad esempio gli interventi di riforma, invero innovativi per l'ordinamento italiano, rivolti a scoraggiare le condotte sleali o dilatorie (talora agevolate o permesse dalle stesse inefficienze del processo) ed a sanzionare le parti che ostacolano o ritardano il corretto andamento della causa ed il concreto soddisfacimento dei diritti soggettivi dell'avversario.

Con la presente relazione si cercherà allora, pur succintamente, di illustrare l'insieme delle più recenti riforme legislative in materia processuale, per tentare di individuare gli strumenti attraverso i quali il legislatore italiano ha ritenuto di poter affrontare e, almeno in parte, risolvere i problemi della giustizia civile<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Nel presente ambito non potrà darsi conto di ogni singolo intervento normativo di cui alle più recenti riforme della giustizia processuale civile, bensì soltanto di quelle misure che maggiormente esprimono un orientamento di politica legislativa per un miglior funzionamento della giustizia civile in Italia.

## II. Le novità tese alla semplificazione ed all'accelerazione dei singoli processi

Un primo (ideale) nucleo di interventi normativi per la riforma del processo in Italia racchiude in sé le misure tramite le quali il legislatore auspica di alleggerire il contenzioso accorciando i tempi tecnici di definizione dei singoli processi.

In tal senso si ricorda in primo luogo la diffusa *riduzione dei termini processuali*, disposta dal legislatore della riforma attraverso la modifica di molte norme recanti la previsione, appunto, di termini perentori a carico delle parti, oggi in larga misura dimezzati<sup>5</sup>.

La *ratio* dell'intervento è fin troppo palese: provocare il compimento delle attività di parte in tempi inferiori rispetto al sistema previgente, per un processo a cadenze più rapide.

La misura normativa tuttavia non appare affatto decisiva in chiave di accelerazione.

La durata del processo infatti, anche applicando le norme così riformate, prevedibilmente non risulterà ridotta, se si condivide l'idea che le disfunzioni del sistema previgente non dipendessero dalla eccessiva lunghezza dei termini imposti alle parti, da stimarsi anzi ragionevoli anche prima della novella del 2009, bensì da diverse forme strutturali di inefficienza.

Accadrà invece che le parti saranno costrette ad affrettare il compimento di atti processuali per non incorrere in decadenze, salvo poi attendere mesi o anni tra un'udienza e la successiva per effetto di rinvii delle cause intollerabilmente lunghi, in ragione del sovraccarico dei ruoli giudiziari.

Per converso, deve senz'altro condividersi la scelta del legislatore di anticipare nelle disposizioni generali del codice la disciplina della *rimessione in termini*, prima collocata nel libro secondo, nell'esclusivo ambito della regolamentazione dell'attività di trattazione e istruzione del processo di cognizione<sup>6</sup>.

In tal modo la riforma ha conferito valenza applicativa generale all'istituto, a tutela della parte che sia incorsa in decadenze per cause a sé non imputabili,

---

<sup>5</sup> Non è stata introdotta nell'ordinamento una regola generale che disponga la riduzione di tutti i termini processuali della metà; il legislatore è intervenuto dimezzando i singoli termini perentori disseminati in molteplici norme, trascurando peraltro di ridurne qualcuno, avendo lasciato invariate alcune specifiche previsioni recanti la fissazione di termini processuali. Le modifiche normative in materia sono meglio illustrate da G.G. POLI, *Sospensione su istanza delle parti e riduzione dei termini processuali*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 290 ss.; L. SALVANESCHI, *La riduzione del tempo nel processo nella nuova riforma dei primi due libri del codice di rito*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1560 ss.

<sup>6</sup> In argomento si vedano R. CAPONI, *Rimessione in termini: estensione ai poteri di impugnazione (art. 153, 2° comma, c.p.c.)*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 283 ss.; D. D'ADAMO, *Prime riflessioni sulla nuova rimessione in termini*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 385 ss.; A. PANZAROLA, *Sulla rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1636 ss.

anche al di fuori dell'istruzione della causa civile, ad esempio in materia di impugnazioni, o nel processo esecutivo.

Simile opzione normativa è tanto più utile, nell'ambito di una riforma che tende alla compressione dei tempi previsti per il compimento delle attività processuali di parte, bilanciando congruamente le esigenze di celerità con quelle di effettività della tutela giurisdizionale.

Ancora, nel segno della semplificazione dei singoli processi, vorrà rammentarsi l'introduzione del *calendario del processo*<sup>7</sup> di cui all'art. 81 *bis* disp. att. c.p.c., che consente espressamente al giudice, consultate le parti, di fissare in anticipo le udienze e gli incombeni da espletarsi dopo le richieste istruttorie, entro termini prorogabili esclusivamente per gravi motivi sopravvenuti. Simmetricamente, il nuovo art. 195 c.p.c. impone al giudice di prestabilire le scadenze temporali delle attività di consulenza tecnica d'ufficio.

Le innovazioni appena menzionate tendono essenzialmente a sollecitare il giudice per una più attiva conduzione dell'*iter* processuale, ma non paiono particolarmente significative, visto che i poteri ordinatori di direzione della causa già attribuiti al giudice in via generale dal codice di rito consentivano anche prima del 2009 di organizzare e dirigere il processo nella maniera più proficua (in particolare l'art. 175 c.p.c. conferisce esplicitamente al giudice – sin dal 1940 – “tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento”).

Altri interventi normativi di analogo tenore hanno poi riguardato l'accertamento dei fatti e l'istruzione probatoria.

Innanzitutto, è oggi previsto in capo alla parte interessata un *onere di contestazione specifica* dei fatti posti a fondamento delle pretese avversarie; in difetto, il giudice dovrà porre tali fatti a fondamento della propria decisione, senza necessità che essi siano altrimenti accertati o provati<sup>8</sup>.

È stata inoltre introdotta la *testimonianza scritta*, per consentire la riduzione del numero delle udienze destinate all'assunzione di prove costituende<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Sul punto cfr. Elisa PICOZZA, *Il calendario del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1650 ss.

<sup>8</sup> L'innovazione in esame è trattata da C.M. CEA, *La modifica dell'art. 115 c.p.c. e le nuove frontiere del principio della non contestazione*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 268 ss.; G. MAERO, *Il principio di non contestazione prima e dopo la riforma*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, p. 455 ss.; M. MOCCI, *Principio del contraddittorio e non contestazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 316 ss.; F. SANTANGELI, *La non contestazione come prova liberamente valutabile*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 2010; B. SASSANI, *L'onere della contestazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, p. 401 ss.; A. TEDOLDI, *La non contestazione nel nuovo art. 115 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 76 ss.

<sup>9</sup> Per i primi commenti intorno alla testimonianza scritta, si vedano C. ASPRELLA, *La testimonianza scritta e il tramonto dell'oralità*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, p. 849 ss.; C.M. CEA, *La testimonianza scritta*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, p. 133 ss.; F. CORSINI, *La prova testimoniale assunta in forma scritta*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 856 ss.; E. FABIANI, *Note sulla nuova figura di testimonianza (c.d. scritta) introdotta dalla*

A garanzia dell'attendibilità della testimonianza scritta nel processo civile, a fronte del rischio che l'istituto rimanga desueto per eccesso di diffidenza, il legislatore ha opportunamente previsto che la prova testimoniale possa essere assunta per iscritto solo se le parti sono d'accordo, con facoltà per il giudice di chiamare comunque il teste a deporre oralmente, dopo averne esaminato le risposte e le dichiarazioni scritte.

La testimonianza scritta è resa su un modello approvato con decreto del Ministro della Giustizia, che il testimone deve compilare secondo apposite istruzioni e sottoscrivere. La sottoscrizione del teste può essere autenticata gratuitamente da un segretario comunale o, come più spesso accadrà, dal cancelliere di un ufficio giudiziario.

L'innovazione in esame potrebbe astrattamente apparire congrua rispetto allo scopo perseguito. Occorrerà però valutare, nella prassi, se le parti impareranno a confidare nella lealtà dell'avversario e del testimone, rinunciando alla garanzia dell'oralità nel contraddittorio: a voler essere realisti, sembra lecito quantomeno dubitarne.

Più interessanti, nell'ottica dello snellimento delle dinamiche di definizione delle cause, appaiono le modifiche normative concepite allo scopo di agevolare l'attività dei giudici, nella specie, in sede decisoria.

In tal senso, è in primo luogo apprezzabile la generale previsione della più scarna forma dell'*ordinanza*, in luogo della sentenza, per i provvedimenti che risolvono le *questioni di competenza*, nonché per le pronunce in tema di litispendenza, di continenza e di connessione tra cause.

Per quanto attiene poi alle *decisioni di merito*, rese ancora oggi – e preferibilmente – in forma di sentenza, il legislatore della riforma si è orientato nel senso di ammettere *motivazioni più sintetiche*, nel cui ambito potrà farsi a meno di descrivere lo svolgimento del processo, esortando i giudici a rendere provvedimenti, per quanto possibile, succinti<sup>10</sup>.

Simili disposizioni, pur apparentemente marginali e tendenzialmente ottative, sembrano destinate a garantire un miglior rendimento dei giudici in termini

---

legge n. 69 del 2009, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, p. 823 ss.; Elisa PICOZZA, *La prova per testimoni, tra deposizione orale e testimonianza scritta, a seguito della riforma del 2009*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 869 ss.

<sup>10</sup> Cfr. D. DALFINO, *La sentenza: contenuto e pubblicità*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 274 ss.; R. RORDORF, *Nuove norme in tema di motivazione delle sentenze e di ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 134 ss. Sul tema delle tecniche di motivazione delle sentenze, specialmente alla luce della riforma, si vedano L. MACIOCE, *Tecniche di redazione dei provvedimenti di legittimità*, in G. IANNIRUBERTO – U. MORCAVALLO (a cura di), *Il nuovo giudizio di cassazione*, Milano, 2010, p. 473 ss.; F. ROSELLI, *La motivazione della sentenza di cassazione*, in M. ACIERNO, P. CURZIO, A. GIUSTI (a cura di), *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, Bari, 2011, p. 267 ss.; P. VITTORIA, *La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo*, *ibidem*, p. 275 ss.

quantitativi – sebbene un simile parametro di valutazione appaia perfino anomalo in tema di giustizia – e possono essere per tal verso considerate con apprezzamento, in un ordinamento processuale che non cammina a rilento perché tecnicamente obsoleto, bensì perché completamente ingolfato.

D'altro canto, i giudici non dovranno dimenticare che la motivazione delle sentenze assume una valenza fondamentale in un'ottica di controllo della giustizia della decisione. L'auspicata sintesi non dovrà pertanto pregiudicare la coerenza e la solidità dell'*iter* motivazionale della sentenza, se non si vuole sortire l'effetto indesiderato di prestare il fianco a costanti impugnazioni, con conseguenze decisamente negative proprio in punto di durata del processo.

Non altrettanto benevola, infine, è la valutazione che si è indotti a riservare alla riforma del *giudizio di cassazione*, con l'introduzione – in funzione marcatamente deflativa – di un *filtro di ammissibilità* dei ricorsi, attraverso il quale setacciare il contenzioso di legittimità depurandolo delle impugnative non meritevoli di accesso dinanzi ai collegi della Suprema Corte, secondo i parametri normativi recentemente tracciati<sup>11</sup>.

Il “filtro” in Cassazione, regolato dal nuovo art. 360 *bis* c.p.c., opera quando:

a) il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;

---

<sup>11</sup> La riforma della materia ha implicitamente decretato il fallimento del quesito di diritto, introdotto (sempre a pena di inammissibilità dei ricorsi per cassazione) con la precedente novella del 2006, ai medesimi fini di smaltimento delle controversie in sede di legittimità, e già abrogato, dopo essere stato costantemente bersagliato dagli strali della dottrina, particolarmente critica sul punto. In proposito e per un'approfondita analisi del nuovo istituto del “filtro” di ammissibilità in Cassazione, si vedano A. BRIGUGLIO, *Ecco il «filtro»! (l'ultima riforma del giudizio di cassazione)*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1275 ss.; F. CARPI, *Il tormentato filtro al ricorso in Cassazione*, in *Corriere giur.*, 2009, p. 1443 ss.; A. CARRATTA, *Il “filtro” al ricorso in cassazione fra dubbi di costituzionalità e salvaguardia del controllo di legittimità*, in *Giur. it.*, 2009, IV, p. 7 ss.; G. COSTANTINO, *Il nuovo processo in Cassazione*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 301 ss.; ID., *La riforma del giudizio di legittimità: la Cassazione con filtro*, in *Giur. it.*, 2009, IV, p. 3 ss.; ID., *Contro l'abuso del «filtro» è pronta la «pillola del giorno dopo»: sono revocabili anche le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, in *Foro it.*, 2009, I, p. 3281 ss.; A. DIDONE, *Note minime sul quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. e sul nuovo “filtro” in Cassazione*, in *Corriere giur.*, 2009, p. 847 ss.; M. FARINA, *Note minime sul “filtro” in Cassazione*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 2009; R. POLI, *Il c.d. filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 363 ss.; G. RAITI, *Brevi note sul «filtro» in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile 18 giugno 2009, n. 69*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1601 ss.; G.F. RICCI, *Ancora insoluto il problema del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 102 ss.; R. RORDORF, *Nuove norme in tema di motivazione delle sentenze e di ricorso per cassazione*, cit.; G. SALMÈ, *Il nuovo giudizio di cassazione*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 437 ss.; G. SCARSELLI, *Il processo in Cassazione riformato*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 310 ss.

b) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Considerate con obiettività le disposizioni appena richiamate, visto in particolare che il secondo motivo di filtro appare concepito in maniera talmente vaga da risultare davvero scarsamente efficace, alla luce delle prime pronunce sul punto della Corte di cassazione (poco inclini a valorizzare l'istituto) e delle opinioni generalmente non favorevoli della dottrina rispetto alla formulazione della norma, può sin da ora prevedersi che il nuovo filtro di ammissibilità sia destinato a ricevere scarsa considerazione pratica, apparendo peraltro fisiologicamente incompatibile con tutte le censure inerenti a vizi di motivazione della sentenza e rischiando altresì di sovrapporsi inutilmente alle disposizioni di cui all'art. 375 c.p.c., le quali già ammettevano una immediata pronuncia della Corte, con ordinanza in camera di consiglio, in casi di inammissibilità e di manifesta infondatezza dei ricorsi sottoposti all'attenzione della stessa.

Non pare, insomma, che l'ulteriore riforma della disciplina che regola l'accesso al giudizio impugnatorio di legittimità dinanzi alla Suprema Corte possa contribuire in maniera tangibile al superamento delle inefficienze del sistema processuale, rappresentando anzi forse, malgrado l'indubbio interesse legato alla rilevanza del tema, la più velleitaria e confusa delle innovazioni apportate dalla l. n. 69/2009.

### **III. Le novità tese alla semplificazione ed al miglior funzionamento del sistema processuale complessivamente inteso**

Mostrando di voler indirizzare i propri sforzi anche verso un orizzonte sistematico, il legislatore ha perseguito più ampie finalità di semplificazione dell'ordinamento processuale con una serie di misure rivolte ad un miglior andamento globale della giustizia interna, non legate esclusivamente – o comunque direttamente – a profili di celerità delle cause.

Simili istanze trovano innanzitutto riscontro nella delega legislativa contenuta nell'art. 54, 4° comma, l. 18 giugno 2009, n. 69 per la *riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione*<sup>12</sup>.

In tal modo il legislatore ha voluto superare l'esorbitante moltiplicazione dei riti in materia civile, pur originariamente (e nella sua manifestazione fisiologica) avvertita come un valore perché idonea ad offrire forme di tutela

---

<sup>12</sup> A tale delega ha fatto seguito il d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, recante “*Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”, è entrato in vigore il 6 ottobre 2011 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (art. 36). In argomento, cfr. B. SASSANI – R. TISCINI, *La semplificazione dei riti civili*, Roma, 2011



giurisdizionale differenziata, in ragione delle peculiarità delle singole materie controverse.

Avendo in effetti constatato che l'eccessiva frammentazione dei modelli processuali civili ha progressivamente complicato, anziché agevolare, il buon andamento della giustizia, arrecando inutili difficoltà applicative agli operatori del diritto, il legislatore ha oggi individuato tre modelli generali paradigmatici, ai quali ricondurre (in ragione delle rispettive caratteristiche) la cognizione di tutte le controversie civili rientranti nell'ambito della giurisdizione ordinaria, fino a ieri regolate – quanto al rito – in leggi speciali.

I tre moduli processuali di riferimento, pur con i necessari adeguamenti dei quali non è possibile dar conto nella presente sede, sono:

a) il modello “ordinario semplificato”, già in vigore per il processo del lavoro (artt. 409 ss. c.p.c.), da adottarsi per tutti i procedimenti connotati dalla concentrazione processuale ovvero dall'officiosità dell'istruzione;

b) il modello “sommario”, caratterizzato dalla semplificazione della trattazione e dell'istruzione della causa in primo grado, introdotto *ex novo* nel codice di procedura civile in occasione della riforma, negli artt. 702 *bis* ss., del quale si tratterà subito più diffusamente, *infra*, in questo stesso paragrafo, *sub* 2;

c) il modello “ordinario, comune, a cognizione piena”, delineato nel codice di rito per la generalità delle cause civili, con regole processuali parzialmente diverse a seconda del fatto che la competenza per il caso concreto appartenga al tribunale, giudice togato, oppure al giudice di pace, di estrazione onoraria.

Quest'ultimo modello assumerà per legge natura residuale, essendo previsto per tutti i processi non espressamente riconducibili agli altri due schemi procedurali di cognizione, come sopra indicati.

È chiaro che, per tale via, il legislatore intenderebbe contribuire al miglior funzionamento del sistema processuale puntando sulla prevedibilità e sulla maggior effettività della tutela, riducendo il rischio di nullità formali o extra-formali incolpevoli, in quanto dovute ad un panorama normativo fosco, e facilitando il compito di chi, in veste forense oppure togata, si cimenta quotidianamente con le dinamiche del processo.

Il maggior auspicio, in proposito, è infatti che nell'applicazione di regole largamente diffuse e note a tutti si consolidino orientamenti interpretativi fermi e condivisi, tali da rendere stabili i contorni oggi troppo sfumati del diritto processuale vivente. Le prime impressioni della dottrina sono tuttavia nel senso

che l'intervento normativo in esame, per come tecnicamente configurato, rimanga inidoneo allo scopo<sup>13</sup>.

Sempre in una prospettiva di sistema, una delle principali novità della riforma, che ha vivamente sollecitato gli interessi della dottrina, risiede nell'introduzione del *procedimento sommario di cognizione*, quale modello processuale di cognizione alternativo rispetto a quello ordinario, adottabile in relazione a qualunque controversia di competenza del tribunale in composizione monocratica<sup>14</sup>.

Il processo, introdotto con ricorso e connotato da preclusioni anticipate nei rispettivi atti introduttivi di parte, può subire un'immediata conversione nel rito ordinario qualora il giudice ritenga che le difese svolte dalle parti richiedano un'istruzione non sommaria; altrimenti si svolge in forma semplificata, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio tra le parti.

Il procedimento si conclude con ordinanza idonea al giudicato sostanziale, la quale è provvisoriamente esecutiva, costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione e può essere impugnata mediante appello.

Indipendentemente da alcuni profili di criticità dell'impianto normativo in materia (quale, ad esempio, l'eccessiva compressione dei tempi concessi al convenuto per difendersi), l'istituto costituisce un'innovazione assolutamente

---

<sup>13</sup> Gli esiti dell'intervento di riforma dipendevano in buona parte dalle concrete modalità di esercizio della delega legislativa in materia, che sono apparse per più versi censurabili. Non è qui possibile indugiare approfonditamente sull'argomento, ma non può ignorarsi che alla stregua della normativa delegata (d.lgs. n. 150/11: v. nota 12) la disciplina dei tre modelli soffre plurime diversificazioni a seconda delle singole materie controverse, con una tendenziale riproposizione della frammentazione che si voleva scongiurare

<sup>14</sup> In tema di procedimento sommario di cognizione, si vedano tra gli altri G. BALENA, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 324 ss.; M. BINA, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 117 ss.; M. BOVE, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, p. 431 ss.; R. CAPONI, *Un modello ricettivo delle prassi migliori: il procedimento sommario di cognizione*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 334 ss.; ID., *Sulla distinzione tra cognizione piena e cognizione sommaria (in margine al nuovo procedimento ex art. 702-bis ss. c.p.c.)*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, p. 1115 ss.; B. CAPPONI, *Il procedimento sommario di cognizione tra norme e istruzioni per l'uso*, in *Corriere giur.*, 2010, p. 1103 ss.; D. DALFINO, *Sull'inapplicabilità del nuovo procedimento sommario di cognizione alle cause di lavoro*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 392 ss.; L. DITTRICH, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1582 ss.; C. FERRI, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 92 ss.; L. GUAGLIONE, *Il nuovo processo sommario di cognizione*, Roma, 2009; R. LOMBARDI, *Il procedimento sommario di cognizione generale*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, p. 473 ss.; F.P. LUISO, *Il procedimento sommario di cognizione*, in *Giur. it.*, 2009, IV, p. 1568 ss.; M.L. LUPOI, *Sommario (ma non troppo)*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.* 2010; p. 1225 ss.; S. MENCHINI, *Il rito semplificato a cognizione sommaria per le controversie semplici introdotto con la riforma del 2009*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, p. 1101 ss.; ID., *L'ultima "idea" del legislatore per accelerare i tempi della tutela dichiarativa dei diritti: il processo sommario di cognizione*, in *Corriere giur.*, 2009, p. 1025 ss.; A.A. ROMANO, *Appunti sul nuovo procedimento sommario di cognizione*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, p. 165 ss.

stimolante, che può incidere positivamente sui problemi di amministrazione della giustizia in termini di deflazione ed efficienza.

È apprezzabile, sul punto, che in diversi tribunali nazionali siano stati approntati dei protocolli interni tesi ad una miglior gestione del nuovo procedimento sommario di cognizione, nell'intento di risolvere univocamente, perlomeno all'interno dei singoli uffici, gli aspetti applicativi di dubbia interpretazione.

Si discute in dottrina se il procedimento in esame (independentemente dal *nomen iuris*) rappresenti o meno un processo a cognizione piena, benché semplificato nella fase di istruzione. La questione non è affatto di poco momento, imponendo un necessario coordinamento interpretativo con la disciplina del successivo grado di appello, poiché la norma di riferimento, dal tenore letterale tutt'altro che cristallino, non ne esclude la natura di giudizio impugnatorio *tout court*, tendenzialmente chiuso ai *nova*. Simile ricostruzione dell'appello appare tuttavia spendibile soltanto se nel procedimento sommario, benché snello nelle forme, le parti non vedano depotenziate le proprie garanzie difensive in vista dell'effettivo ed esauriente accertamento delle rispettive ragioni.

Ad ogni buon conto, rimane innegabile il pregio del procedimento sommario di cognizione in primo grado al rapido ottenimento di un provvedimento giudiziale vincolante, stabile e attuabile coattivamente, per una tutela più effettiva dei diritti.

In tutt'altro ambito di disciplina, ma nel solco di esigenze analoghe, si è poi riscontrata l'attesa introduzione, autorevolmente sollecitata dalla giurisprudenza sia della Corte di cassazione che della Corte costituzionale<sup>15</sup>, della *translatio iudicii* (già prevista in tema di competenza dall'art. 50 c.p.c.) anche *in materia di giurisdizione*<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Ci si riferisce qui in particolare alle due sentenze Cass., sez. un., 22 febbraio 2007, n. 4109 e Corte cost. 12 marzo 2007, n. 77 (pubblicate in *Giur. it.* 2007, p. 2257 ss. con nota di D. TURRONI), sulle quali si veda in particolare l'accurata ricostruzione di A. PANZAROLA, "Translatio iudicii" e dichiarazione di difetto di giurisdizione, in R. Martino (a cura di), *La giurisdizione nell'esperienza giurisprudenziale contemporanea*, Milano, 2008. In argomento, cfr. anche M. ACONE, *Giurisdizione e translatio iudicii... aspettando Godot*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 1591 ss.; C. CACCIAVILLANI, *Translatio iudicii tra Corte di Cassazione e Corte costituzionale*, in *Dir. proc. amm.*, 2007, p. 1023 ss.; F. CIPRIANI, *Riparto di giurisdizione e «translatio iudicii»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2005, p. 729 ss.; C. CONSOLO – M. DE CRISTOFARO, *Evoluzioni processuali tra translatio iudicii e riduzione della proliferazione dei riti e dei ritualismi*, in *Corriere giur.*, 2007, p. 745 ss.; R. ORIANI, *È possibile la «translatio iudicii» nei rapporti tra giudice ordinario e giudice speciale: divergenze e consonanze tra Corte di cassazione e Corte costituzionale*, in *Foro it.*, 2007, I, p. 1013 ss.; E.F. RICCI, *Declinatoria di giurisdizione e (così detta) translatio iudicii*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 693 ss.

<sup>16</sup> Per una miglior disamina delle novità in tema di giurisdizione, v. M. BOVE, *Giurisdizione e competenza nella recente riforma del processo civile (legge 18 giugno 2009 n. 69)*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p.

A fronte di una pronuncia declinatoria della giurisdizione, emessa dal giudice di merito adito, è oggi possibile la prosecuzione del processo dinanzi al diverso giudice nazionale indicato – dal primo giudice – come munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta.

Per tale via, si ammette finalmente la comunicazione tra comparti giurisdizionali distinti, con evidenti benefici per le parti del processo. Il nuovo regime permette infatti di evitare che l'introduzione di una causa dinanzi al giudice sfornito di giurisdizione per il caso concreto possa incidere sulle sorti del diritto sostanziale dedotto in giudizio e, in ipotesi, vanificare le istanze di tutela della parte.

Tale rischiosa eventualità, oggi tendenzialmente scongiurata, incombe in particolar modo nei Paesi, come l'Italia, in cui la durata media del processo è mediamente assai lunga ed in cui, pertanto, una pronuncia declinatoria in rito può sopraggiungere anche molti anni dopo l'instaurazione della causa.

Di conseguenza, l'intervento riformatore in materia appare nella sostanza meritevole di plauso, se si prescinde dalla fattura della norma di riferimento (art. 59, l. 69/09), la quale per alcuni versi lascia a desiderare sul piano tecnico.

Essa difetta (sotto diversi aspetti che non è possibile esaminare nella presente sede), in particolare, per quanto concerne la regolamentazione del necessario coordinamento tra le attività processuali svolte dinanzi al giudice originariamente adito e quelle successivamente ammesse *post translationem*, profilo che avrebbe preteso ben più attenta disciplina; nonché per quanto attiene agli effetti della tardiva o irrituale trasmigrazione della causa tra i diversi comparti giurisdizionali; nell'incertezza di fondo – ingenerata da una formulazione legislativa largamente approssimativa e confusa – se la *translatio* implichi una riassunzione in senso tecnico del precedente giudizio, ovvero la proposizione di una nuova domanda dinanzi al giudice munito di giurisdizione,

---

1295 ss.; F. CIPRIANI, *La translatio tra giurisdizioni italiane*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 249 ss.; C. CONSOLO, *La translatio iudicii tra giurisdizioni nel nuovo art. 59 della legge di riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1267 ss.; ID., *Translatio iudicii e compiti del regolamento di giurisdizione, con esame anche dell'incidenza sordinata del nuovo "Codice della giustizia amministrativa"*, in *Corriere giur.*, 2010, p. 756 ss.; ID., *Translatio, regolamento, ragionevole durata e disciplina (anch'essa ragionevole) delle "liti" sulla giurisdizione*, in *Corriere giur.*, 2011, p. 349 ss.; A. GIUSSANI, *Le novità in materia di scelta del giudice nella l. n. 69 del 2009*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, p. 1191 ss.; C. MARINO, *Le Sezioni Unite ancora sui rapporti tra translatio iudicii e regolamento di giurisdizione*, in *Corriere giur.*, 2011, p. 969 ss.; G. MONTELEONE, *Difetto di giurisdizione e prosecuzione del processo: una confusa pagina di anomalie processuali*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 271 ss.; E.F. RICCI, *La nuova disciplina della declinatoria di giurisdizione tra intuizioni felici e confusione di idee*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1537 ss.; P. VITTORIA, *Lo statuto della questione di giurisdizione davanti al giudice ordinario e la disciplina della translatio iudicii nella l. n. 69 del 2009*, in *Giust. civ.*, 2010, p. 105 ss.

con salvezza degli effetti della domanda anteriormente proposta presso il giudice che invece se n'è ritenuto privo<sup>17</sup>.

In una concreta aspettativa di semplificazione e riduzione del carico di contenzioso giudiziale e dell'intero sistema processuale, uno dei temi di maggiore impatto è costituito infine dalla riforma in materia di *mediazione e conciliazione*, prevista nell'apposita delega legislativa contenuta nella l. 18 giugno 2009, n. 69, poi attuata con d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, cui hanno fatto seguito norme ministeriali d'attuazione<sup>18</sup>.

Dal punto di vista terminologico, per il legislatore della riforma la mediazione integra l'attività del terzo imparziale che assiste le parti, attraverso la ricerca di un accordo o la formulazione di proposte, per il componimento della controversia; la conciliazione rappresenta la composizione amichevole della controversia, a seguito della mediazione.

---

<sup>17</sup> Il panorama normativo in tema di *translatio* per ragioni di giurisdizione risulta peraltro complicato dal fatto che, poco dopo la riforma in esame, il legislatore ha indebitamente sovrapposto all'art. 59 l. 69/2009 l'art. 11 del nuovo codice della giustizia amministrativa il quale, nel regolare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha introdotto regole di traslazione del processo ad altro giudice solo in parte coincidenti con quelle già delineate nel suddetto art. 59 (e tale norma, si badi bene, era stata appositamente collocata al di fuori del codice di procedura civile proprio per la sua valenza applicativa "plurilaterale", essendo destinata a regolare la *transatio iudicij* sia dal giudice ordinario al giudice speciale, sia in senso inverso).

<sup>18</sup> Tra gli innumerevoli autori che hanno trattato il tema, cfr. G. ARIETA, *La domanda di mediazione e le regole di instaurazione del procedimento*, in *Corriere giur.*, 2011, p. 565 ss.; G. ARMONE – P. PORRECA, *La giustizia civile alla prova della mediazione (a proposito del d. leg. 4 marzo 2010, n. 28). II. La mediazione tra processo e conflitto*, in *Foro it.*, 2010, V, p. 95 ss.; G. BATTAGLIA, *La nuova mediazione "obbligatoria" e il processo oggettivamente e soggettivamente complesso*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 126 ss.; M. BOVE, *La riforma in materia di conciliazione tra delega e decreto legislativo*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 343 ss.; G. BUFFONE, *Mediazione e conciliazione*, Milano, 2010; G. CANALE, *Il decreto legislativo in materia di mediazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 616 ss.; R. CAPONI, *Delega in materia di conciliazione delle controversie*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 354 ss.; R. CAPONI, *La giustizia civile alla prova della mediazione (a proposito del d. leg. 4 marzo 2010, n. 28). I. Quadro generale*, in *Foro it.*, 2010, V, p. 89 ss.; A. CASTAGNOLA – F. DELFINI (a cura di), *La mediazione nelle controversie civili e commerciali. Commentario al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28*, Padova, 2010; A. CONTALDO – M. GORGA, *La mediazione civile e commerciale alla luce del D.M. 180 del 4 novembre 2010*, in *Corriere giur. Gli Speciali*, 2011, p. 5 ss.; D. DALFINO, *La giustizia civile alla prova della mediazione (a proposito del d. leg. 4 marzo 2010, n. 28). III. Mediazione, conciliazione e rapporti con il processo*, in *Foro it.*, 2010, V, p. 101 ss.; F. DANOVÌ, *Per uno statuto giuridico del mediatore*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 771 ss.; L. DITTRICH, *Il procedimento di mediazione nel d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 575 ss.; M. FABIANI, *Profili critici del rapporto tra mediazione e processo*, in *Le società*, 2010, p. 1142 ss.; F.P. LUISO, *La delega in materia di mediazione e conciliazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1257 ss.; G. MONTELEONE, *La mediazione "forzata"*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, p. 21 ss.; A. PROTO PISANI, *Appunti su mediazione e conciliazione*, in *Foro it.*, 2010, V, p. 142 ss.; C. PUNZI, *Mediazione e conciliazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 845 ss.; B. SASSANI – F. SANTAGADA (a cura di), *Mediazione e conciliazione nel nuovo processo civile*, Roma, 2010; G. SCARSELLI, *La nuova mediazione e conciliazione: le cose che non vanno*, in *Foro it.*, 2010, V, p. 146 ss.

L'aspettativa del legislatore è, evidentemente, di smaltire in sede stragiudiziale una parte del contenzioso che oggi opprime gli uffici giudiziari e la novità potrebbe essere accolta positivamente, visti anche gli sforzi di rendere effettivo il ricorso alla mediazione attraverso la sanzione di contegni ostruzionistici di una parte e la previsione di appositi organismi professionalmente addestrati ad affrontare fruttuosamente la fase di trattative per la conciliazione<sup>19</sup>.

In via di principio non può tuttavia omettersi di osservare, molto succintamente ed in superficie, che i meccanismi conciliativi son destinati a funzionare meglio negli ordinamenti in cui la giustizia civile è efficiente, giacché altrimenti la parte che non ritenga di avere ragione, o che comunque non sia interessata ad una celere definizione della lite, preferirà adagiarsi sui ritmi lenti delle cause civili, rifiutando qualunque proposta di definizione bonaria della lite.

Né la natura obbligatoria della conciliazione, prevista in molte ipotesi quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, può in sé contribuire alla deflazione, rischiando al contrario di protrarre inutilmente i tempi della causa, giacché il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione è rilevabile anche d'ufficio dal giudice (quand'anche le posizioni delle parti appaiano irriducibilmente distanti, ovvero le stesse siano comunque persuase dell'impossibilità di mediare o transigere), il quale è tenuto a sospendere il processo, spesso del tutto inutilmente, per quattro mesi al fine di consentirne il compimento.

Ad ogni buon conto, ogni prospettiva applicativa dell'istituto rimane appesa agli esiti del sindacato di legittimità costituzionale in corso, essendo stata sollevata e rimessa per più di un profilo la relativa questione, ancora irrisolta<sup>20</sup>.

#### **IV. Le novità tese ad assicurare la maggior effettività della tutela giurisdizionale, in chiave solo mediamente acceleratoria**

Le novità probabilmente più significative nel contesto delle più recenti riforme della giustizia civile in Italia sembrano annodarsi alle misure che solo mediamente si propongono di offrire una tutela più celere e diretta, tendendo

---

<sup>19</sup> Occorre peraltro registrare lo scarso entusiasmo che la classe forense ha mediamente riservato al nuovo istituto, poiché ai sensi del d.lgs. n. 28/10 l'assistenza tecnica nei procedimenti di mediazione tesi alla conciliazione non è obbligatoria, con la prospettiva concreta che la riduzione del contenzioso giudiziale possa implicare una netta perdita di clientela. Spiacerebbe tuttavia verificare che strumenti potenzialmente utili nel segno di una più efficiente tutela dei diritti siano accantonati, o sottoutilizzati, per valutazioni che attengono a – pur rispettabili – interessi di categoria, piuttosto che all'effettiva qualità della giustizia nazionale.

<sup>20</sup> Ogni riferimento è primariamente indirizzato all'ordinanza T.a.r. Lazio 12 aprile 2011, n. 3202, pubblicata in *Corriere giur.*, 2011, p. 995 ss., con nota di I. PAGNI, *La mediazione dinanzi alla Corte costituzionale dopo l'ordinanza del TAR Lazio n. 3202/2011*. Sul tema della legittimità costituzionale dell'istituto conciliativo recentemente introdotto, v. anche G. SCARSELLI, *L'incostituzionalità della mediazione di cui al d. leg. 28/2010*, in *Foro it.*, 2011, V, p. 56 ss.

primariamente a procurare l'effettività e la concretezza della tutela giurisdizionale e la maggior efficacia dello strumento processuale in favore della parte che ha bisogno di servirsene per la realizzazione delle proprie pretese sostanziali.

In vista di un processo più giusto, il legislatore della riforma è intanto intervenuto nella direzione di limitare le decisioni a sorpresa, comunemente definite “di terza via”, in quanto rese attraverso la risoluzione di questioni rilevabili d'ufficio che il giudice non abbia previamente sottoposto all'attenzione delle parti, sulle quali pertanto non sia mai stato provocato il contraddittorio.

Attraverso la modifica dell'art. 101 c.p.c., che consacra sul piano positivo il principio del *contraddittorio* garantito dall'art. 111 Cost., è stato pertanto previsto – del tutto correttamente – che, se il giudice ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, riserva la decisione assegnando alle parti un termine per dedurre in argomento mediante apposite memorie<sup>21</sup>.

Tanto detto, tra le misure più importanti in argomento meritano di essere annoverati gli istituti mediante i quali il legislatore ha preso severamente posizione nei confronti della parte responsabile di un approccio al processo che ostacoli l'attuazione dei diritti altrui.

Si vuole infatti prevenire, per quanto possibile, l'eventualità che la parte tragga surrettizio giovamento dall'irragionevole durata del processo e dalle prerogative difensive alla stessa attribuite, profittandone per ritardare o negare il soddisfacimento alle legittime ragioni della controparte.

In primo luogo, nell'ambito di una più rigorosa disciplina della attribuzione e della ripartizione delle *spese processuali*<sup>22</sup>, la riforma punisce la parte che, dopo aver rifiutato una proposta conciliativa in corso di causa, subisca un esito della lite svantaggioso rispetto al contenuto della stessa: tale parte dovrà sopportare integralmente le spese del processo maturate successivamente alla formulazione della proposta avversaria (rivelatasi *a posteriori* conveniente) sopportando i costi che, se la causa fosse stata definita bonariamente, nessuno avrebbe mai dovuto sostenere (art. 91 c.p.c.).

---

<sup>21</sup> Sul tema, si leggano D. BUONCRISTIANI, *Il nuovo art. 101, comma 2°, c.p.c. sul contraddittorio e sui rapporti tra parti e giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 399 ss.; G. COSTANTINO, *Questioni processuali tra poteri del giudice e facoltà delle parti*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 112 ss.; E. FABIANI, *Contraddittorio e questioni rilevabili d'ufficio*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 264 ss.; M. GRADI, *Il principio del contraddittorio e la nullità della sentenza della «terza via»*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, p. 826 ss.; M. MOCCI, *Principio del contraddittorio e non contestazione*, cit.

<sup>22</sup> F. CORDOPATRI, *Un principio in crisi: victus victori*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 266 ss.; G. DE MARZO, *Le spese giudiziali e le riparazioni nella riforma del processo civile*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 397 ss.; M. MOCCI, *Il punto sulle spese processuali alla luce della riforma*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 907 ss.; G. SCARSELLI, *Le modifiche in tema di spese*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 258 ss.

È evidente che la misura in esame, mediante una congrua impronta sanzionatoria, reca in sé un'implicita ma chiara componente deflativa, tesa a scoraggiare con risvolti patrimoniali tangibili la parte che si ostini a nascondersi dietro le disfunzioni del processo.

Ancor più forte, in tal senso, risulta la modifica dell'art. 96 c.p.c. – “*Responsabilità aggravata*” – nel cui ambito è stato inserito un terzo comma che consente al giudice di condannare “in ogni caso” ed “anche d'ufficio” la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una “somma equitativamente determinata”<sup>23</sup>.

Alla nuova norma, comunque di forte impatto positivo, può essere assegnata una diversa estensione applicativa, a seconda di come si intendano sciogliere alcuni dubbi interpretativi.

Così, mentre la lettera della legge certamente non autorizza a ritenere che possa essere sanzionata la parte vittoriosa e porta ad escludere, in difetto di istanza di parte, che occorra la prova del pregiudizio in ipotesi sofferto dalla parte che subisce la condotta scorretta dell'avversario, rimane – ad esempio – dubbio se la condanna officiosa in esame possa prescindere dalla temerarietà della condotta processuale, che invece deve ricorrere nelle ipotesi regolate nei primi due commi dell'art. 96 c.p.c., e comunque dalla prova dell'elemento soggettivo, quantomeno, della colpa.

Si tratta, a ben vedere, di una misura sanzionatoria civile che non sembra rivestire carattere risarcitorio né indennitario, ma tende a punire l'autore del contegno illecito con una condanna di tipo patrimoniale, attraverso l'esercizio di un potere officioso discrezionale non ancorato a parametri predeterminati (in un possibile contrasto peraltro, su un piano di legittimità costituzionale, con il principio di legalità).

In definitiva, la reale efficacia deterrente dell'istituto sembra idonea a segnare un non trascurabile progresso nella direzione dell'effettività della tutela giurisdizionale nonché – conseguentemente – della riduzione del contenzioso interno, nella misura in cui risulti contemporaneamente in grado di disincen-

---

<sup>23</sup> L'innovazione, di portata generale, si accompagna all'abrogazione del quarto comma dell'art. 385 c.p.c., il quale prevedeva una misura sanzionatoria analoga, benché non identica nei presupposti operativi, con riferimento ai soli casi di proposizione con colpa grave del ricorso in Cassazione. Per un'indagine più accurata in argomento, oltre agli autori citati nella superiore nota 21, si vedano R. BREDA, *Responsabilità processuale aggravata tra risarcimento del danno e sanzione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 5, 1, p. 488 ss.; T. DALLA MASSARA, *Terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ.: quando, quanto e perché?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, 1, 2, p. 58 ss.; R. GIORDANO, *Brevi note sulla nuova responsabilità processuale c.d. aggravata*, in *Giur. merito*, 2010, 2, 2, p. 431 ss.; P. PORRECA, *L'art. 96, 3° comma, c.p.c., fra ristoro e sanzione*, in *Foro it.*, 2010, I, p. 2242 ss.; G. SCARSELLI, *Il nuovo art. 96, 3° comma, c.p.c.: consigli per l'uso*, in *Foro it.*, 2010, I, p. 2237 ss.; F. TALLARO, *Condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c.*, in *Giur. merito*, 2010, p. 1988 ss.



tivare condotte processuali scorrette ed abusive dai riflessi meramente defatigatori, con ogni benefica ripercussione quanto al complessivo andamento della giustizia civile italiana.

Con un'altra importante disposizione, impropriamente collocata nell'ambito della disciplina del processo di esecuzione, ma destinata ad operare in sede di cognizione, il legislatore ha ulteriormente previsto che, nei giudizi di condanna per l'*attuazione di obblighi infungibili di fare o di non fare*, la parte interessata possa domandare al giudice di fissare, nell'ambito dell'eventuale provvedimento di condanna dell'avversario, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento (art. 614 *bis* c.p.c.)<sup>24</sup>.

Si tratta, qui, di un'innovazione di indubbio rilievo, che introduce nell'ordinamento processuale italiano un' incisiva *misura coercitiva indiretta*, a garanzia di una maggior effettività della tutela giurisdizionale.

Siffatto strumento, pur tecnicamente diverso rispetto alla misura sanzionatoria di cui all'art. 96 c.p.c., tende in definitiva al medesimo obiettivo, nella specie attribuendo carattere coercibile a pretese la cui realizzazione rimarrebbe altrimenti rimessa alla buona volontà del soggetto obbligato.

La norma è assolutamente apprezzabile nei fini. Occorre tuttavia segnalare che essa non si applica, per espressa disposizione di legge, alle controversie individuali di lavoro, rimanendo pertanto depotenziata con riguardo ad ipotesi nelle quali concrete esigenze di tutela della parte debole del rapporto controverso (ovvio è il riferimento al lavoratore) avrebbero potuto trovare conforto proprio nell'istituto in esame.

## V. Conclusioni

La riforma del processo civile italiano si è concretizzata attraverso una serie di interventi normativi, più o meno pregevoli quanto alla realizzazione tecnica, alcuni dei quali apparentemente di scarsa utilità, altri invece potenzialmente efficaci, nel segno di un sistema di tutela giurisdizionale dei diritti più efficiente.

---

<sup>24</sup> In materia, si vedano M. BOVE, *La misura coercitiva di cui all'art. 614-bis c.p.c.*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 2010; B. GAMBINERI, *Attuazione degli obblighi di fare infungibile e di non fare*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 320 ss.; D. LONGO, *La riforma del processo esecutivo*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 314 ss.; E. MERLIN, *Prime note sul sistema delle misure coercitive pecuniarie per l'attuazione degli obblighi infungibili nella l. 69/2009*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 1546 ss.

Può apparire paradossale, ma le misure adottate per ovviare al problema vissuto con maggiore partecipazione dal legislatore, quello della ragionevole durata, appaiono le più deboli nell'intero ambito della riforma, restando a tal proposito viva la convinzione che buona parte degli affanni della giustizia italiana siano legati a carenze strutturali, piuttosto che ad un assetto normativo insufficiente.

D'altro canto, le apprezzabili innovazioni in punto di effettività della tutela possono senz'altro contribuire ad una maggior efficienza complessiva del sistema, che non può non involgere anche profili di celerità nella definizione delle cause.

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato altresì che la novellazione settoriale esprime un metodo legislativo disorganico, non contribuendo alla certezza del diritto processuale, l'auspicio conclusivo è, in definitiva, che il legislatore del prossimo futuro voglia destinare maggior attenzione alla congruità delle risorse materiali ed umane al servizio della giustizia in Italia, astenendosi da ulteriori interventi di natura tecnica sulla normativa processuale in senso stretto, almeno finché non riterrà maturi i tempi per la predisposizione organica di un nuovo codice di procedura civile.